

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettività alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il Sottoscritto Clemente Pediconi residente _____ nella qualità di
titolare dell'Azienda Agricola sita nell'ambito della Riserva Naturale del litorale Romano, dati
catastali Foglio 1067 part. 7-15 e Foglio 1070 part. 9

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

Piano di gestione della riserva naturale statale del Litorale romano

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 Salute pubblica
 Beni culturali e paesaggio
 Monitoraggio ambientale
 Altro: Aspetti Urbanistici

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

- I -

Tra le norme e disposizioni l'articolo 12, nel disciplinare le "norme per gli interventi nell'Ambito Agricolo a tutela del reticolo idrografico (Regime delle acque e gestione delle fasce riparie) – Contenimento dei rischi da prodotti fitosanitari per l'ambiente", stabilisce, tra l'altro, che:

"In riferimento a quanto previsto nelle "linee guida per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile o per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti natura 2000 e nelle aree naturali protette del D. M. 10 marzo 2015, vengono previste nel presente regolamento alcune norme contenute nel richiamato decreto che si intendono irrinunciabili per un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e per la riduzione dei rischi ambientali secondo quanto previsto ne D.M. 22 gennaio 2014 che adotta il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" con riferimento alle quali:

- d) E' fatto obbligo in tutti i corpi d'acqua (canali, fossi, lagune, stagni e laghi) non ricompresi nella lettera a/ di mantenere una fascia di rispetto non coltivata di metri 5 di larghezza calcolata dalla sommità della sponda; tale fascia di rispetto dovrà essere inerbita naturalmente e, se necessario, opportunamente sfalciata.
- e) Sul margine a contatto tra detta fascia e il campo coltivato deve essere realizzato un solco di profondità di ca. 40 cm che deve essere mantenuto in efficienza per almeno 45 giorni dall'ultimo trattamento sulle culture".

Con riferimento a tali prescrizioni ed indicazioni si sottopongono all'attenzione delle amministrazioni procedenti le seguenti osservazioni:

1. L'unità aziendale, così come risulta dalle planimetrie, è interessata da una fitta rete di canali, fossi, scoline, ecc. . L'applicazione della disposizione in esame finisce con il comportare una fortissima penalizzazione che mutila la superficie coltivabile di uno spazio assai rilevante. D'altra parte, come ben noto, l'unità coltivabile è assunta a parametro di riferimento di una serie assai complessa di situazioni (a partire dalla unità minima coltivabile, al calcolo delle possibilità colturali, ai rapporti fiscali e tributari di vario genere).
Una fascia non coltivabile della larghezza di c.a. 5,50 ml (costituita dal distacco dal fosso) per tutto lo sviluppo della canalizzazione interna al perimetro dell'azienda, finisce con il penalizzare eccessivamente la possibilità di utile gestione dell'azienda senza peraltro pervenire a risultati certi e positivi in riferimento alle tutele sperate.
2. La prescrizione, inoltre, non si limita a costituire limiti ed obblighi gravanti sulla proprietà che

risultino conformi alla normativa fondamentale che opera nell'ordinamento (art. 44 comma primo della Costituzione, art. 846 e segg. Cod. civ.) ma, attraverso la previsione di obblighi comportamentali che si sostanziano in prestazioni attive, finisce con l'incidere illegittimamente nella sfera dei diritti incompressibili. Tanto più che i limiti delle prestazioni richieste non sono definiti e delimitati in modo certo dalla normativa che qui interessa. Quest'ultima stabilisce, infatti, non solo che la fascia di rispetto deve essere inerbita naturalmente (ma sempre – evidentemente – a cura e sotto il controllo dell'Azienda), ma anche che essa deve essere ... “se necessario, opportunamente sfalciata”. Il che espone a contestazioni e sanzioni potendo il criterio della “necessità” essere diversamente inteso e condurre ad ipotesi di diversa interpretazione.

3. Non può essere sottaciuto, inoltre, il fatto che una fascia di terreno incolto di ampiezza considerevole finisce col costituire una facile esca per gli incendi che spontaneamente o meno devastano il territorio del comprensorio cui ci si riferisce. Sono troppo noti i recenti accadimenti intervenuti nel corso dell'estate da poco decorsa perché meriti di sottolineare l'estrema pericolosità della prescrizione sotto questo profilo. L'indicazione normativa deve, nella sostanza, essere corretta con la sua integrale eliminazione, ovvero con la prescrizione della riduzione della sua ampiezza sino a ridurla a limiti “naturali” ed accettabili (per una misura non eccedente, da 50 cm. – a 1 m.).
4. La previsione, infine, non risulta adeguatamente sostenuta da una normativa coerente “cogente”. Il testo della normativa del piano richiama, infatti, la previsione del D.M. 10 marzo 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, il quale – a sua volta – (cfr. art. 1 comma primo) stabilisce che sono approvate le linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette, secondo quanto esposto al paragrafo A.5.1 del Piano d'azione nazionale l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui al D. Interministeriale 22 gennaio 2014.

Quest'ultima norma stabilisce che le linee guida avrebbero dovuto essere predisposte dal Ministero dell'Ambiente e da quello dell'Agricoltura mentre, invece, risultano emanate dal solo Ministero dell'Agricoltura. Il Piano (sempre al punto A.5.1) nello stabilire il contenuto delle linee guida disponeva che quelle dovevano contenere -.... 2) le misure volumetriche di accompagnamento per la mitigazione del rischio”

La scelta operata dal regolamento (non filtrata e/o definita da precise indicazioni a carattere generale da parte della Regione e di altro Ente proposto) finisce con il costituire una immotivata opzione che comporta un grave vulnus al nucleo delle condizioni e situazioni

giuridiche di cui è titolare l'azienda qui interessata.

In conclusione si sottopone all'attenzione delle Amministrazioni procedenti l'esigenza di procedere ad una complessiva rimediazione della opportunità e legittimità della previsione della fascia di tutela in esame.

- II -

Si chiedono inoltre delucidazioni relative alla possibilità di realizzare opere di urbanizzazione a servizio di edifici già esistenti.

In proposito deve rilevarsi che l'art. 3 delle Norme integrative per le aree di Tipo 1 prevede che non sono consentite lett "f) le opere di urbanizzazione. Con tale previsione sembra volersi escludere anche l'adeguamento e/o la realizzazione di fognature/reti idrica ed elettrica per gli edifici esistenti. Si chiede perciò che la norma venga integrata o modificata in modo tale da rendere possibile la realizzazione e/o modifica del sistema fognario delle costruzioni esistenti.

Ciò, tra l'altro, in considerazione del fatto che la disposizione deve essere messa in coerenza con quanto previsto nell'art. 10 delle stesse norme tecniche (norme per gli interventi urbanistici – edilizi nell'ambito agricolo) ove, al capoverso che inizia con le parole "Possono essere consentiti previo parere dell'Ente di Gestione i seguenti interventi "di adeguamento e completamente della rete idrico, fognaria, elettrica", deve essere chiarito che quella tipologia di interventi deve risultare possibile tanto nelle aree di tipo 2 che nelle aree di Tipo 1.

- III -

Sempre in linea rispetto alla richiesta del punto II, si rileva che una identica operazione di armonizzazione della normativa risulta opportuna per quanto attiene la possibilità di operare attraverso il PUA nell'ambito delle zone agricole.

Secondo l'art. 7 degli "Obiettivi Generali di Gestione per la RNS Litorale Romano" possono essere tra l'altro indicate la "12 promozione e incentivazione della multifunzionalità delle aziende agricole con particolare attenzione a forme di ricettività agrituristiche".

Tale previsione non risulta però oggi coerente con quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento proposto ove si indica che si può operare a mezzo di PUA nelle aree di Tipo 2 e non si fa menzione riguardo l'utilizzo di questo strumento fondamentale nelle aree di Tipo 1. Occorre, pertanto, che, in coerenza con le indicazioni di carattere generale, la previsione sia espressamente estesa anche alle aree di Tipo 1.

- IV -

In relazione alla Zona di rispetto di 10 ml lungo il greto del fiume Tevere, si osserva che

l'imposizione di una fascia di rispetto con l'estensione prevista importa la nascita di una vegetazione spontanea con conseguente rinaturalizzazione, allo stato incompatibile con lo stato dei luoghi data la presenza in loco di circoli nautici e rimessaggi autorizzati. Si chiede, pertanto, l'eliminazione della fascia di rispetto o quanto meno una sua limitazione che consenta le attività in atto.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

- Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione
- Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso
- Allegato 3 – Documento comune di Confagricoltura Roma
- Allegato 4 – Precedenti Osservazioni

Luogo e data Roma 18 ottobre 2017

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante



Oggetto: osservazioni VAS di Piano di Gestione Riserva Naturale Statale Del Litorale Romano

In via preliminare è importante sottolineare l'annoso stato di ritardo in cui versa il sistema della pianificazione delle aree naturali protette ricadenti all'interno della Regione Lazio e la evidente necessità di chiudere nel più breve tempo possibile questa stagione, nel cui quadro si inserisce la proposta di Piano di Gestione Della Riserva Statale del Litorale Romano.

Le ragioni storiche di tali difficoltà sono ad oggi assai note, sintetizzabili nella assoluta incapacità del sistema normativo e di *governance* di realizzare gli obiettivi di tutela integrandoli con le legittime aspirazioni alla crescita economico sociale e alla qualità della vita delle attività produttive e delle popolazioni ricadenti all'interno di tali aree. In questo contesto il settore agricolo ha pagato il prezzo più alto per tale incapacità.

In sostanza, le pianificazioni sin qui redatte hanno mostrato la loro inadeguatezza in quanto formulate in una stagione culturale e normativa ad oggi ampiamente superata; la consapevolezza dell'inefficacia di tale modello ha aperto la strada ad una nuova stagione di rapporti tra i soggetti interessati.

Pur apprezzando il lavoro svolto nella redazione della proposta in oggetto e riconoscendo il tentativo di attualizzazione della stessa ai mutati scenari, risulta ancora evidente che questa appartiene alla tipologia di pianificazione sopraccitata, risultando pertanto ancora inadeguata alle esigenze del territorio in oggetto e soprattutto all'operatività, alla competitività e allo sviluppo delle imprese agricole in esse operanti, il cui ruolo di tutela attiva, ormai universalmente riconosciuto, viene ancora una volta sottovalutato.

Questa sottovalutazione penalizza la gestione delle imprese agricole e può, non solo bloccare lo sviluppo economico sociale, ma compromettere la qualità e l'esistenza del parco stesso. A tal fine, si deve partire dalla universalmente riconosciuta peculiarità dell'agricoltura, quale settore al tempo stesso di gestione territoriale e di natura economica, in competizione con mercati sempre più agguerriti.

In sostanza, l'adeguamento della proposta di piano oltre a restituire piena dignità alle imprese presenti ed operanti all'interno della Riserva (da molto prima dell'istituzione della stessa) dovrà darsi quale principio madre, che il raggiungimento degli obiettivi di tutela identificati, dovrà avvenire attraverso forme attive di tutela e non attraverso metodi coercitivi tra l'altro ad oggi ampiamente riconosciuti come inefficaci.

Questo obiettivo si potrà raggiungere solo in sinergia con le imprese agricole, intese come soggetti fornitori di servizi ambientali laddove la protezione della biodiversità sarà ottenuta attraverso il contributo progettuale legato allo sviluppo delle aziende agricole stesse in collaborazione con l'Ente Gestore dell'Area Protetta.

La scarsa considerazione di cui sopra e l'impostazione pianificatoria basata sulla tutela passiva, si riscontrano ad esempio nelle zonizzazioni della proposta (zone 1 e 2), spesso alternate a macchia di leopardo, non rispettando la preponderante vocazione agricola di territori (con forti limitazione all'attività agricola in zona 1) frutto nella maggior parte dei casi della bonifica agraria e proprio per questo da considerarsi per definizione un territorio agricolo e non naturale.

Le zone agricole derivanti dalla bonifica, proprio per le loro caratteristiche, sono particolarmente vocate ad una agricoltura di tipo specializzata ad alto valore aggiunto produttivo ed economico. La limitazione nell'uso dei mezzi di produzione (concimi, fitofarmaci, etc.) o addirittura l'impossibilità di lavorazione di fasce di rispetto nei pressi di fossi o canali, sono gravissime limitazioni alla attività e alla competitività delle imprese, capaci di mettere in discussione l'esistenza stessa di questo tipo di comparto produttivo. In aggiunta si evidenzia, che nei territori in questione, vista la forte pressione degli agglomerati urbani limitrofi, limitare le coltivazioni, significa aumentare le vulnerabilità dei fondi alle forme di degrado che caratterizzano i terreni incolti nelle aree periurbane (scarichi di rifiuti, transiti non autorizzati, prostituzione, insediamenti abusivi, etc.).

E' doveroso puntualizzare, rimanendo in tema di bonifica, la fortissima perplessità e preoccupazione che desta nella scrivente il regime normativo proposto per la manutenzione delle strutture di regimentazione

delle acque, di forte ostacolo alla corretta e puntuale pulizia di fossi e canali di scolo, la cui perfetta e continua efficienza è imprescindibile non solo per l'attività agricola, ma anche e soprattutto per la pubblica incolumità.

Se il rischio di sussistenza economica legata alla capacità competitiva esiste per le aree agricole specializzate derivanti dalla bonifica (Bacini di Ostia e Maccarese), esso è amplificato nel resto del territorio storicamente destinato all'agricoltura estensiva, alla zootecnia e alla selvicoltura, settori attualmente in fortissima crisi economica; limitare sino alla non convenienza la selvicoltura (ad esempio con l'impossibilità di taglio in zona 1 o l'estensione del turno e il rilascio di matricine in numero esorbitante in zona 2) o la zootecnia con l'esclusione di nuovi allevamenti in zona 1 o il divieto di pascolo in aree storicamente vocate, non può in alcun modo aiutare il rilancio produttivo e la sopravvivenza di un settore cruciale per la gestione di territori altrimenti destinati all'abbandono.

Continuando nell'analisi delle criticità, pur apprezzando, come detto in precedenza, l'introduzione all'interno della proposta delle recenti innovazioni normative regionali (L.R. 10/2014 e 12/2016) che individuano chiaramente il nuovo modello di rapporti, incentrato principalmente su:

- a. Il ruolo di tutela attiva effettuato dall'impresa agricola nella gestione del territorio, ivi compreso quello ricadente in aree naturali protette;
- b. la multifunzionalità effettuata dalle imprese agricole, anche quella esercitata in connessione con altro soggetto imprenditoriale, in quanto fondamentale per lo sviluppo economico delle imprese e per la fornitura di servizi utili alla crescita della qualità della vita delle popolazioni urbane;
- c. il PUA, inteso non più come strumento autorizzativo con caratteristiche derogatorie ma come vero e proprio strumento unico del settore agricolo;
- d. la necessaria semplificazione degli adempimenti amministrativi, introducendo per le ordinarie operazioni effettuate dalle imprese agricole l'esclusione dall'obbligo di Nulla Osta;

si riscontra che l'applicazione delle suddette innovazioni sia incompleta.

A titolo esemplificativo, si evidenzia l'esclusione dei PUA dalla zona 1 e il generale contenimento dello strumento stesso, ma soprattutto la mancata spinta semplificatoria in termini di attività ordinaria agricola limitata dall'obbligo dall'acquisizione di N.O. Tutti ulteriori fattori di limitazione competitiva.

Altrettanto limitante, l'incomprensibile inserimento in sede di proposta delle unità minime aziendali, principio condiviso dallo scrivente, ma da individuarsi all'interno del "Piano agricolo regionale", indicato dalla normativa regionale come unico strumento titolato a questa operazione. È infatti logico che tali unità si individuino con criteri e valutazioni strettamente settoriali.

Anche in tema di gestione della fauna selvatica, ormai vera e propria piaga per l'economia agricola e la pubblica incolumità nella nostra regione, si riscontra il mancato coordinamento delle attività previste con le modalità della L.R. 4/2015, che hanno tentato di superare una delle principali criticità, consistente nella parcellizzazione delle competenze in materia.

Registrata la distanza attuale tra la proposta e le necessità del settore, la scrivente si mette a disposizione fin d'ora per partecipare ad incontri tecnici e contribuire attivamente al processo pianificatorio, poiché ritiene che il contributo delle forze presenti nel territorio, nella fase di approvazione del piano, rivesta un ruolo assolutamente imprescindibile ai fini del corretto adeguamento della proposta e della velocizzazione del processo approvativo. Il mancato dialogo non potrà che portare, come testimoniato dalle recenti esperienze, al fallimento della pianificazione.

PEDICONI CLEMENTE

DIPARTIMENTO X POLITICHE AMB E ...
10 LUG. 2001
Prot. N. 8344

Roma, 10 LUG. 2001

Spett.le

RISERVA NATURALE del LITORALE ROMANO

Via Cola di Rienzo 23

R O M A

Vi inviamo, per vostra opportuna conoscenza, una planimetria (allegato 1) che indica la nostra proprietà bordata in celeste, mentre negli allegati 2 e 3 è formulata una correzione che dovrà essere riportata nella cartografia del Piano di gestione del Parco che andrete a predisporre.

in attesa di vostro cenno di ricevuta, Vi inviamo i migliori saluti.


Clemente Pediconi

OSSERVAZIONI ALLA CARTOGRAFIA

- 1) Nella planimetria all.3) è erroneamente indicato con la simbologia che identifica i canali di bonifica un capofosso aziendale; tale capofosso si evidenzia, per le opportune correzioni nella grafica, con le lettere B-B sul trasparente sovrapposto allo stralcio planimetrico All. 3.

IDV

